

Armando Girotti

A PROPOSITO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE¹

Nel numero di «Rassegna di cultura e vita scolastica» di Maggio-Giugno '93 Angelo Peroni afferma che «sarà l'università a preparare gli insegnanti», ma, proseguendo la lettura, si comprende che tale affermazione è in realtà una domanda che mira a sapere «fino a quale punto le risorse culturali oggi disponibili nell'Università siano immediatamente utilizzabili»; la conclusione dell'articolista è piuttosto critica essendo «la prescrizione di utilizzare le forze oggi esistenti non realistica».

Resta oscura la finalità di una manovra che, mirando ad utilizzare le forze già presenti all'interno dell'Università, non tiene conto né degli impegni di tale personale («caricandolo» di un onere ulteriore), né delle sue specificità (pensando di affidargli anche cattedre diverse da quelle sue proprie). Forse l'ottica del risparmio, ma non certo il desiderio di formare un personale insegnante in grado di innalzare il livello culturale e professionale della scuola italiana: se ciò fosse, sarebbe stato formulato un piano programmatico suggerendo i modi di tale formazione. Quando il legislatore ha emanato la normativa (legge n. 341 del 19/XL/90) che regola il tirocinio, obbligatorio (art. 4 comma 3) sia nella preparazione professionale dei laureandi (art. 3 comma 2 e 3) sia in quella degli specializzandi (art. 4 comma 1, 2, 3), deve essersi posto due problemi: reperire il personale docente, che si sarebbe ritrovato di fronte ad un'attività nuova rispetto a quella fino ad allora espletata, e studiare le modalità di attuazione di quanto contenuto negli articoli di legge che stava varando. E la stessa preoccupazione deve aver avuto anche nei confronti delle altre attività finalizzate alla preparazione dei docenti della scuola italiana: corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale (art. 6 comma 2c); corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni (art. 6 comma 2a); corsi intermedi di diploma e di attività di orientamento e di assistenza agli studenti ad integrazione del tutorato (art. 13 comma 2).

Il legislatore vorrebbe forse utilizzare le forze oggi esistenti nell'Università? Ebbene, condividendo le pessimistiche considerazioni di Angelo Peroni, anche a me sembra poco percorribile questa via per un duplice motivo: il carico di lavoro che verrebbe a sovrapporsi a quello già oggi esistente e la scarsa considerazione nella quale il legislatore tiene il ruolo universitario.

Infatti assegnare questo ulteriore carico di lavoro a chi già opera nella docenza universitaria significa volergli organizzare, «ridistribuendoglielo», il tempo; ma di quale tempo si tratta? Non certo di quello della docenza; resta dunque solo quello della ricerca. Ma allora non si tratta di redistribuzione del tempo libero, quanto di cancellazione di quel tempo normalmente dedicato ad un lavoro che qualifica la docenza universitaria differenziandola da ogni altro livello di docenza. Per non parlare della scarsa considerazione che il legislatore manifesta nei confronti di tale docente pretendendo che egli possa essere *sic et simpliciter*

¹ in «Rassegna di cultura e vita scolastica», Roma 1993, a. XLVII n.º 6, pp. 11-12.

«riciclato» in altra disciplina o in altra attività non di stretta sua competenza, forse considerandolo un «tuttologo», e con ciò stesso declassandolo a «nulla-sapiente».

Può essere che il legislatore abbia pensato ai pedagogisti come a coloro che sarebbero in grado di fare ciò, perché discutono su «come si insegna», di formare i laureati nelle varie Didattiche, «della Fisica», «della Chimica», «della Storia», «della Toponomastica», «della Filosofia» o nei vari Tirocini «della Fisica», «della Chimica», «della Storia», «della Toponomastica», «della Filosofia», come se Didattica e Tirocinio fossero solo discipline teoriche che si fondano su principi aspecifici e dove basta ascoltare per saper fare. Sono d'accordo che quando si progetta una qualsiasi disciplina, quand'anche pratica, occorra sempre fondarla teoreticamente, ma mi rifiuto di pensare che la teoria sostituisca la prassi; si vuole ancora una volta fondare sull'ascolto un'attività eminentemente pratica?

La proposta di assegnare ai docenti già in servizio all'Università tale onere suppletivo mi sembra poco percorribile, dunque, non solo per i due motivi suddetti, il carico di lavoro che ciò comporterebbe e la scarsa considerazione della specificità del ruolo docente universitario, ma anche per un terzo motivo: la trasposizione teoria-prassi che ancora una volta invaliderebbe la prassi a favore della teoria o della teoresi.

La soluzione a questo problema c'è ed è già contemplata nella Legislazione attuale, anche se pare che il legislatore o non la ricordi o non la voglia applicare: basta ricorrere alla normativa in vigore che, nella progettazione del *riordinamento della docenza universitaria* (DPR 11 luglio 1980 n. 382), ha istituito il Dottorato di ricerca.

Il tirocinio, l'aggiornamento, la formazione e tutte le attività connesse possono essere assegnate a quei docenti (non moltissimi, ma, credo, sufficienti per tale compito) di ruolo nella scuola italiana con un'anzianità ventennale (e quindi con una professionalità e con una preparazione didattica non trascurabili), che hanno conseguito il *Dottorato di ricerca*, non per meriti politici, ma attraverso:

- una prova di ammissione scritta,
- un colloquio dinanzi ad una commissione di tre docenti universitari (due designati dal Consiglio di facoltà ed uno dal Consiglio Universitario Nazionale),
- un'attività di ricerca e di studio almeno triennale sotto la guida di un docente di prima fascia che avviava «all'approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica» (DPR n. 382), -
- la produzione di lavori «di rilevante valore scientifico, *documentati da una dissertazione finale scritta*» (DPR n. 382),
- la discussione di tale lavoro davanti ad una *Commissione universitaria locale* che stilava un giudizio,
- la discussione davanti ad una *Commissione nazionale* che giudicava definitivamente la validità del lavoro presentato, («promuovendo» o «bocciando» dunque tutto il lavoro fino a quel punto svolto),
- un *decreto del Ministro della Pubblica Istruzione* che conferiva il titolo di Dottore di ricerca, equiparabile oggi a quella che era la *Libera Docenza*, passaggio obbligato per la carriera universitaria.

Tale personale docente dovrebbe essere coinvolto in attività ben definite che, estrapolate dalla normativa vigente (legge 19/11/1990 n. 341), potrebbero essere:

- seguire la preparazione professionale dei *laureandi* attraverso le attività di tirocinio didattico (art. 3 commi 2 e 3);
- seguire la preparazione professionale degli *specializzandi* attraverso le attività di tirocinio didattico (art. 4 commi 1,2 e 3);

— condurre, per quanto attiene alla didattica della disciplina in questione, corsi di preparazione sia agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sia ai concorsi pubblici (art. 6 comma 2a);

— tenere, per quanto attiene alla didattica della disciplina in questione, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale (art. 6 comma 2c);

— far parte delle commissioni negli esami di abilitazione all'insegnamento e a quelli per l'immissione in ruolo;

— accendere corsi di aggiornamento permanente per supplenti e per docenti di ruolo e non di ruolo, in collaborazione con i Provveditorati interessati all'iniziativa (a Padova, Provveditorato agli studi ed Istituto di Storia della Filosofia di Magistero attuano corsi di perfezionamento fin dal 1988 e corsi di aggiornamento, biennali, per docenti di Filosofia);

— assumere impegni nei corsi intermedi di diploma e soprattutto ad integrazione del tutorato come previsto dalla legge 19/11/1990 n. 341 (art. 13 comma 2).

Identificato il personale e assegnatigli i compiti, occorre a questo punto suggerire al legislatore la via per reperire il più velocemente possibile tele personale; ebbene, continuando a prender le mosse dalla normativa vigente, la proposta potrebbe concretarsi nel modo seguente:

— premesso che nella scuola italiana i docenti di ruolo che hanno conseguito il titolo di Dottore di ricerca sono in numero contenuto, in quanto limitato dalle innovazioni introdotte con la L. 13/08/84 n. 476 che ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 71 del DPR 11/07/80 n. 382;

— premesso che professionalità e riqualificazione conseguite da tali Dottori di ricerca vanno sfruttate dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono;

— visto l'esubero di personale insegnante e considerate le scelte del Ministero della P.I. sulla mobilità degli insegnanti;

— visto l'art. 8 comma 1 della legge 341 del 19/XI/90 che recita: «le Università possono avvalersi ... della collaborazione di soggetti pubblici e privati»;

— considerata la legge n. 341 del 19/XI/90 che prevede;

1) il tirocinio, come attività obbligatoria (art. 4 comma 3) atta a preparare professionalmente i *laureandi* (art. 3 comma 2 e 3) e gli *specializzandi* (art. 4 comma 1, 2, 3) [- ciò permetterebbe l'avvio di corsi di tirocinio didattico non come attività teorica, ma come attività pratica da svolgersi di concerto tra Università e Istituti di istruzione secondaria-];

2) l'istituzione di attività culturali e formative ,collaterali ai corsi istituzionali [- ciò permetterebbe l'avvio, di contributi didattici atti a favorire la preparazione e l'elaborazione di piani di studio nonché l'attivazione dei corsi post-laurea previsti dall'art. 6 comma 1-];

SI DISPONE che

A: *in via provvisoria* il Ministro dell'Università di concerto con il Ministro della P.I., da cui detti Dottori di ricerca ancora dipendono, provveda a far sì che in ogni Istituto universitario e in ogni

Dipartimento vengano attivati corsi *finalizzati alla preparazione didattica in tutte quelle discipline che sono attualmente insegnate nella scuola italiana*. Il tirocinio diventi parte integrante sia del corso sia dell'esame finale per l'acquisizione del Diploma di laurea (art. 3) e del Diploma di specializzazione (art. 4). [- Si ricorda che per quanto concerne il Diploma di Laurea è assegnato al Ministro dell'Università, al C.U.N., di concerto con il Ministro della P.I., sentito il C.N.P.I., di definire la tabella del corso di laurea comprese le attività di tirocinio didattico (art. 3 comma 3); è assegnato altresì al Ministro dell'Università, di

concerto con il Ministro della P.I., di stabilire i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione e le modalità di svolgimento dell'esame finale-].

B: *in via transitoria* presso le Università dove siano accesi corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione ed ogni altra forma di insegnamento finalizzata alla preparazione didattica dei docenti della scuola, *vengano comandati* (al di fuori del numero contingentato dalla normativa vigente) per *un quinquennio* i Dottori di ricerca che abbiano ottenuto assenso scritto dal Provveditore agli Studi, in numero sufficiente da permettere ai singoli Istituti Universitari o ai singoli Dipartimenti di far fronte alle attività da loro programmate. Alla fine del quinquennio, ottenuto il parere favorevole dell'Istituto o del Dipartimento universitario di appartenenza, tale personale sia inserito nei moli universitari,

C: *in via definitiva vengano Istituite cattedre di «Metodologia dell'insegnamento della ...»* (da inserire il nome delle discipline oggetto di insegnamento nella scuola italiana), da porre a concorso fra il personale che abbia un'anzianità di almeno vent'anni di ruolo nella scuola ed il titolo di Dottore di ricerca specifico della disciplina per la quale viene accesa la cattedra.